



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Avviso “#RiParto”

Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri,
favorire la natalità e il work-life balance

FAQ

Risposte alle richieste di chiarimenti – Blocco II

Aggiornate al 04 agosto 2022

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PROPONENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Si chiede se gli studi professionali siano soggetti ammessi a partecipare all'Avviso #RiParto.

Come previsto dall'articolo 3, commi 1 2 e 3, possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale. Fra i requisiti previsti all'articolo 3 comma 5, pena esclusione, per tutti i soggetti proponenti di cui ai commi 1, 2 e 3, rileva il “d) essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento”.

2. Vorrei sapere se in quanto lavoratrice autonoma ho diritto a partecipare all'avviso pubblico #RiParto. Dal bando, infatti, non è chiaro se anche i lavoratori autonomi siano ammessi in quanto all'art.3 è riportato che la partecipazione è consentita solo a imprese e i consorzi.

Come previsto dall'articolo 3, commi 1 2 e 3, possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale. Fra i requisiti previsti all'articolo 3 comma 5, pena esclusione, per tutti i soggetti proponenti di cui ai commi 1, 2 e 3, rileva il d) essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento. Pertanto, le lavoratrici autonome non sono soggetti ammessi a presentare proposte a valere sul presente Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Con riferimento all'Avviso #RiParto, con la presente desideriamo verificare l'ammissibilità al finanziamento di Associazioni Datoriali di categoria aventi codice REA ma non iscritte al Registro imprese.

Come previsto dall'articolo 3, commi 1 2 e 3, possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale. Fra i requisiti previsti all'articolo 3 comma 5, pena esclusione, per tutti i soggetti proponenti di cui ai commi 1, 2 e 3, rileva il d) essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento.

Pertanto, gli Enti Datoriali non iscritti al Registro Imprese non possono partecipare né come capofila, né come partner, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 8 comma 5.

4. Si chiede se sono ammesse a partecipare le cooperative sociali di tipo plurimo.

Si. Le società cooperative, ai sensi dell'articolo 2511 c.c., sono imprese che hanno scopo mutualistico. Possono svolgere le attività di cui all'articolo 2082 c.c. ed essere dunque iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente. In tale ipotesi, dunque, la società cooperativa può partecipare all'Avviso nel rispetto dell'articolo 3.

Come previsto dall'articolo 3, commi 2 e 4, possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5, individuando un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.

ARTICOLO 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA E AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

5. Cosa si intende a titolo esemplificativo per contributo finanziario aziendale con beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente?

La percentuale di finanziamento con risorse umane, beni e servizi deve essere dimostrata con i costi che riguardano le risorse umane, i beni e i servizi già in possesso dell'impresa e non finanziati con il presente Avviso.

ARTICOLO 8 - AZIONI, DURATA E DESTINATARI

- **AZIONI**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 6. L'articolo 8 comma 1 dell'Avviso recita che le proposte progettuali devono prevedere "lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l'introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione". In caso di incentivi alla natalità con contributi economici aggiuntivi "già intrapresi", un eventuale aumento di detti incentivi va esplicitata al punto 7 "Descrizione della proposta progettuale e delle azioni da realizzare"? Se aumentassimo l'importo di un incentivo già previsto dovremmo andare a citare l'intero importo dell'incentivo o esclusivamente la quota aggiunta?**

Come previsto dall'allegato 1 dell'Avviso, con la dicitura "sviluppo di azioni già intraprese", si intende il miglioramento di azioni già poste in essere nel contesto dell'ambiente di lavoro o l'introduzione di azioni ulteriori rispetto a quelle già attuate nell'ambiente di lavoro. Dunque, per sviluppo di azioni già intraprese si intende il miglioramento in termini quantitativi e/o qualitativi di azioni già poste in essere nel contesto dell'ambiente di lavoro non previste nell'intervento originario. Le mere prosecuzioni di attività già poste in essere non possono essere considerate come sviluppo di azioni e quindi non possono essere finanziate. Nella descrizione della proposta progettuale devono essere distinte chiaramente le attività e i relativi importi già finanziati autonomamente dall'impresa e non coperti dal finanziamento dell'avviso dalle misure di miglioramento e di sviluppo delle stesse per cui è richiesto il finanziamento. Le attività finanziabili come azioni di sviluppo possono essere desunte all'art. 12 nella parte che riguarda i criteri e i sottocriteri per i quali viene attribuito un punteggio.

- 7. Secondo l'art. 8 l'avviso finanzia lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l'introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione. Sembra quindi non porre limiti circa la messa in atto di progetti già sperimentata in azienda. Si chiede se sia possibile erogare prima dell'esito della valutazione dei progetti, le medesime attività inserite nella proposta progettuale, ovviamente da replicare qualora il progetto venisse finanziato.**

Come previsto dall'all.1 dell'Avviso per sviluppo di azioni già intraprese si intende il miglioramento in termini quantitativi e/o qualitativi di azioni già poste in essere nel contesto dell'a. non previste nell'intervento originario. I progetti contenenti gli interventi già realizzati prima della presentazione della domanda di finanziamento sono esclusi, così come le mere prosecuzioni di attività già poste in essere non possono essere considerate come sviluppo di azioni e quindi non possono essere finanziate. Si ricorda, infine, che le spese devono essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento ovvero dall'inizio delle attività dell'iniziativa progettuale (la cui data è comunicata al Dipartimento) per i successivi 24 mesi.

- **DURATA**

- 8. All'articolo 8 comma 3 dell'Avviso si indica che "la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi". Si tratta di un tetto massimo, o la durata è formalmente vincolante?**

Come previsto dall'articolo 8, comma 3 dell'Avviso la durata del progetto è di 24 mesi; pertanto, non saranno finanziate attività che vadano oltre tale termine, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 dell'Avviso. I progetti che hanno una durata inferiore o superiore ai 24 mesi saranno esclusi dalla valutazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

• DESTINATARI

9. Con la presente si chiede di specificare se le beneficiarie degli interventi di welfare proposti possono essere tutte le lavoratrici, a prescindere che siano madri, del soggetto proponente così indicato dal testo dell'articolo 8.4 o se possono beneficiare degli interventi proposti solamente le lavoratrici madri, così come sembra emergere dalla descrizione delle categorie di azioni di cui all'allegato 3.

10. Art.8 comma 4, le destinatarie del progetto devono essere esclusivamente lavoratrici incinte o madri? In caso di madri quale è l'età massima che i figli si suppone dovranno avere al momento dell'avvio del progetto, per rientrare nel target di riferimento del progetto rendicontabile?

11. Si chiede se siano eleggibili solo i costi sostenuti nei primi 1000 giorni dal parto e come tali 1000 giorni siano calcolati in caso d'adozione.

Risposte ai quesiti 9-10-11

Ai sensi degli artt. 1, 2 e 8 dell'Avviso, destinatarie degli interventi sono le lavoratrici madri che rientrano al lavoro dopo la nascita/adozione di un figlio, attraverso misure di welfare aziendale in grado di erogare un sostegno diretto al rientro delle neo-madri, e al tempo stesso di favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.

Questo anche in coerenza con gli obiettivi richiamati all'art. 1, commi 23 e 24, della Legge 178/2020, del DM 1/12/2021, e dell'Avviso, ossia:

- a) supporto all'assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un'ottica di armonizzazione della vita privata e lavorativa, e comprese iniziative di sostegno psicologico e fisico;
- b) incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;
- c) formazione e aggiornamento per l'accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione.

Le proposte dovranno quindi opportunamente identificare fra le categorie di azioni previste dall'Allegato 3 all'Avviso, le più idonee rispetto alla composizione della propria platea aziendale ed alla condizione delle lavoratrici in azienda rispetto alla nascita/adozione di un nuovo figlio, attuale e previsionale.

In questo senso, le destinatarie andranno quindi definite nelle proposte con riferimento alle diverse categorie di azioni che si intendono includere nel progetto, identificando come destinatarie delle misure più specificamente e direttamente rivolte al rientro al lavoro dopo il parto/adozione le lavoratrici che nel corso dei 24 mesi del progetto si trovino nella condizione di avere un figlio entro 1000 giorni di vita, o di adottarne uno (in questo ultimo caso senza limiti di età del figlio), mentre per le azioni strutturali e/o di sistema, volte a creare le condizioni in azienda per favorire il rientro delle lavoratrici dopo una nuova nascita/adozione e una "cultura" condivisa rispetto al tema della conciliazione le destinatarie sono le lavoratrici come definite all'art. 8.4.

12. Si chiede di confermare l'interpretazione per cui, nell'ambito della proposta progettuale da presentare, sono ammesse anche misure rivolte ai padri, nella misura in cui esse, ancorché indirettamente, sostengano il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e favoriscano l'armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Come disposto dall'art. 1, comma 1, dell'Avviso, #RiParto" – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance" è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a promuovere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, con il fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.

Dispone, altresì, l'art. 8, comma 4 dell'Avviso, che destinatarie delle azioni progettuali sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

Fermo restando che i servizi di welfare aziendale che saranno realizzati nell'ambito dell'iniziativa progettuale avranno impatti positivi anche sull'intera platea aziendale.

13. È possibile intendere la definizione delle destinatarie anche in via indiretta? Ovvero: è possibile includere tra le azioni proposte anche dei permessi ad hoc per i padri, in modo che le madri possano usufruire di tempo libero?

14. Per quanto riguarda le iniziative a supporto della natalità e della genitorialità, è possibile attivare interventi destinati anche al personale dipendente maschile, in un'ottica di condivisione del lavoro di cura?

No, l'art. 8 comma 4 definisce, dandone i limiti, la categoria delle destinatarie: sono incluse le sole lavoratrici e non i padri lavoratori.

15. Le destinatarie del progetto di welfare devono essere donne assunte presso la propria azienda o è possibile scrivere un progetto rivolto a donne che lavorano presso altre aziende?

Non è possibile indicare quali destinatarie donne lavoratrici assunte presso altre aziende. Le destinatarie delle azioni progettuali devono essere donne lavoratrici presso la propria azienda, ossia presso il soggetto proponente la proposta progettuale.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

16. Nella tabella di cui all'art. 12 criterio b "concretezza dell'azione", il totale del sub punteggio riportato è 6. Nel caso di coinvolgimento dal 51%, si somma quindi il punteggio attribuibile fino al 50% (2 punti) con i quattro punti previsti per un coinvolgimento superiore al 51%?

Si conferma che, come disposto dall'art. 12, comma 4, lettera b 'concretezza dell'azione-impatto delle iniziative sul target' dell'Avviso, l'attribuzione di punti n. 2, nel caso in cui i destinatari siano fino al 50%, è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

da intendersi in aggiunta agli ulteriori punti n. 4, nel caso in cui i destinatari superino la percentuale menzionata fino al 100%.

17. All'art. 12 comma 1 lett. e) è previsto che "ai fini della sostenibilità dell'azione il progetto deve essere in grado di esprimere concrete sinergie con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali". Si chiede di voler specificare se tali sinergie si possano esprimere con l'adesione come partner del progetto da parte di cooperative o consorzi in grado di erogare servizi a favore del partenariato.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) dell'Avviso, è possibile raggiungere la 'sostenibilità dell'azione' anche mediante la costituzione di reti con soggetti pubblici e/o privati coerenti al progetto e alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale.

18. All'art. 12 comma 2 lettera b) si specifica che saranno attribuiti punteggi aggiuntivi nel caso di partecipazione di almeno tre imprese beneficiarie aderenti al soggetto collettivo di cui all'art. 3 commi 2 e 3. Per imprese beneficiarie si intende che, nel caso di partecipazione della Capogruppo essa debba dichiarare che siano presenti almeno 3 aziende controllate o partecipate che possano indirettamente beneficiare degli effetti del progetto proposto dalla Capogruppo?

Come disposto dal richiamato art. 3, comma 2 dell'Avviso, possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5.

ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI AVVIO, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

19. Con riferimento all'art. 13.10 dell'Avviso, i costi per la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la polizza fideiussoria possono considerarsi costi ammissibili?

Nell'allegato 2 dell'Avviso vengono elencate le spese ammissibili. I costi sostenuti per la fideiussione relativa all'anticipo previsto per il progetto sono considerati ammissibili.

20. L'articolo 13 comma 3 stabilisce che i soggetti beneficiari sono tenuti "ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione". I 24 mesi decorrono quindi da quel momento?

I soggetti ammessi al finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione da ambo le parti. Il soggetto ammesso è tenuto a trasmettere la data di inizio attività nei termini e nelle modalità previste dall'art. 13 comma 3 e 4. La conclusione del progetto deve avvenire in ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata di avvio delle attività.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MODELLO 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE E SCHEDA PROGETTUALE

21. Nella scheda progettuale, al punto 1. Durata, bisogna indicare una “Data inizio progetto” posteriore al 2 settembre? E la data indicata sulla scheda progettuale è modificabile? Nel caso la proposta comprenda un’azione “già intrapresa”, che data va indicata come “Data inizio progetto”?

Facendo riferimento all’aggiornamento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia in data 27 luglio scorso, si comunica che è stato firmato il decreto di estensione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico #RiParto. Conseguentemente, tale termine, già previsto per le ore 12 del giorno 5 settembre 2022, è prorogato alle ore 12 del giorno 30 settembre 2022.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’Avviso, si dispone che a pena di esclusione la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto. Come previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, i soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della Convenzione, ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della Convenzione stessa e a rispettare le tempistiche ivi indicate, e a darne comunicazione al Dipartimento politiche per la famiglia con una “comunicazione di inizio attività” inviata mediante PEC, nella quale viene indicata la data di avvio dell’attività del progetto.

ALLEGATO 2 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DOMANDA E DEL PIANO FINANZIARIO

22. Per quale periodo antecedente l’avvio del progetto i costi di progettazione sono ammissibili? Dalla data di pubblicazione dell’Avviso fino alla sua scadenza o fino alla data di eventuale avvio del progetto?

Per i soli soggetti ammessi a finanziamento e inseriti nella graduatoria dei progetti finanziabili, sono ammissibili e rendicontabili i costi di progettazione sostenuti nel periodo intercorrente fra la data di pubblicazione dell’Avviso (6 giugno 2022) e il termine ultimo indicato per la presentazione delle proposte.